



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 748

Tutela e valorizzazione della lingua italiana

18/12/2022 - 01:06

Indice

1. DDL S. 748 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 748.....	4
1.3. Trattazione in Commissione.....	8
1.3.1. Sedute.....	9
1.3.2. Resoconti sommari.....	10
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).....	11
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 331 (pom.) del 05/04/2022.....	12
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334 (pom.) del 12/04/2022.....	18

1. DDL S. 748 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 748
XVIII Legislatura

Tutela e valorizzazione della lingua italiana

Iter

6 novembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.748

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Antonio Iannone](#) ([Fdi](#))

Cofirmatari

[Nicola Calandrini](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 3 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **6 agosto 2018**; annunciato nella seduta n. 32 del 6 agosto 2018.

Classificazione TESEO

LINGUA ITALIANA

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [1^a \(Affari Costituzionali\)](#) e [7^a \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 6 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 54 del 6 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 748

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 748

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **IANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2018

Tutela e valorizzazione della lingua italiana

Onorevoli Senatori. - La lingua italiana rappresenta l'identità della nostra Nazione, il nostro elemento unificante e il nostro patrimonio immateriale più antico che deve essere opportunamente tutelato e valorizzato.

La lingua italiana, il quarto idioma più studiato al mondo, e la letteratura italiana, costituiscono uno straordinario apporto dell'Italia alla cultura mondiale: di questo patrimonio, che abbiamo ricevuto in eredità dal nostro passato e dalla nostra storia, dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo, in particolare, imparare a considerarlo un bene comune a tutti noi cittadini italiani, che abbiamo di conseguenza il compito di custodirlo e di farlo conoscere.

Un patrimonio, infatti, non basta solo averlo, occorre saperne cogliere l'effettivo significato e valorizzarlo convenientemente.

Sono ormai anni che studiosi, esperti e istituzioni come l'Accademia della Crusca, denunciano il progressivo scadimento del valore attribuito alla nostra lingua e segnalano l'importanza di una maggiore tutela dell'italiano e del suo utilizzo anche nella terminologia amministrativa dello Stato e delle sue articolazioni territoriali e negli strumenti di diffusione culturale pubblici e semipubblici, come la Rai. L'uso sempre più frequente di termini in inglese, o derivanti dal linguaggio digitale è diventato una prassi comunicativa che, lungi dall'arricchire il nostro patrimonio linguistico, lo immiserisce e lo mortifica. Negli ultimi anni sembra che si vada nella direzione diametralmente opposta: le parole prese a prestito dal mondo anglosassone sono sempre di più, tanto da aver portato alla creazione del termine «itanglese» per definire l'invasione di vocaboli stranieri nel corrente dizionario italiano, rasentandone spesso l'abuso.

Secondo le ultime stime, infatti, dal 2000 ad oggi il numero di parole inglesi confluite nella lingua scritta italiana è aumentato del 773 per cento: quasi 9.000 sono gli anglicismi attualmente presenti nel dizionario della Treccani su circa 800.000 tra lemmi ed accezioni.

Da un confronto tra gli anglicismi registrati nel dizionario Devoto-Oli 1990 e quello del 2017, per esempio, si è passati da circa 1.600 a 3.500, il che porta a un incremento medio di 74 all'anno.

I fattori che hanno prodotto questo degrado sono fondamentalmente i seguenti: l'intrusione di gerghi dialettali appartenenti al cinema e alla televisione; l'uso indiscriminato dei neologismi provenienti dal linguaggio burocratico e scientifico; l'infiltrazione eccessiva di parole mutate dall'inglese, che negli ultimi decenni ha raggiunto livelli di guardia.

Questa anglicizzazione ossessiva rischia, però, nel lungo termine, di portare a un collasso dell'uso della lingua italiana, fino alla sua progressiva scomparsa che alcuni studiosi prevedono nell'arco di ottanta anni.

Da tempo la globalizzazione e il monolinguisma stereotipato che conduce all'inglese rappresenta un pericolo per le lingue locali. In Francia e in Spagna lo hanno capito e hanno adottato provvedimenti. In Italia no.

In Francia, ad esempio, la legge Toubon del 1994 ha reso obbligatorio l'uso della lingua francese nelle

pubblicazioni del Governo, nelle pubblicità, nei luoghi di lavoro, in ogni tipologia di contratto, nei servizi, nell'insegnamento nelle scuole statali e negli scambi; ogni cartello pubblicitario con uno *slogan* in inglese contiene per legge la traduzione francese; è la stessa Costituzione, a differenza di quella italiana, a sancire la difesa del francese quale lingua della Repubblica e a riconoscere al cittadino il diritto a esprimersi e a ricevere in francese ogni informazione.

La lingua italiana, paradossalmente, è più tutelata in Svizzera che da noi. La Confederazione svizzera, infatti, rappresenta un modello di plurilinguismo molto avanzato cui guardare come esempio, davanti al monolinguisimo internazionale imperante basato sull'inglese. Questo Paese ha quattro lingue ufficiali e un ricco patrimonio di dialetti. Poiché l'italiano è parlato solo dall'8,1 per cento della popolazione ed è in minoranza rispetto al tedesco (63,5 per cento) e al francese (22,5 per cento), il Consiglio federale ha fatto della promozione dell'italiano una priorità. Nel progetto sulla cultura 2016-2020 esso ha stanziato fondi per rafforzare la presenza della lingua e della cultura italiane nell'insegnamento, nella formazione bilingue e attraverso una serie di manifestazioni culturali.

In Italia, invece, non esiste alcuna politica linguistica, anzi, il linguaggio della politica, nel nuovo millennio, si è anglicizzato sempre di più introducendo le parole inglesi nelle leggi, nelle istituzioni e nel cuore dello Stato.

Oggi il plurilinguismo europeo è un vero valore da salvaguardare, soprattutto a causa del dominio internazionale della lingua inglese, ancora più negativo e paradossale oggi che con la «Brexit» sta uscendo dall'Unione europea proprio il Paese da cui quella lingua ha avuto origine. La funzione di una lingua internazionale ausiliaria è quella di rendere possibile la comunicazione tra persone di differenti Nazioni che non condividono una stessa lingua, favorendo il dialogo e la cooperazione; essa dovrebbe essere proposta però come seconda lingua da apprendere e non come una lingua che sostituisca quella nativa.

Chi parla solo l'italiano oggi rischia il *flop* dell'incomunicabilità, ma il rischio ancora più grande è che si perda la bellezza di una lingua complessa e ricca come la nostra o che il suo «inquinamento» provochi una seria preoccupazione per il suo «stato di salute».

Non è solo una questione di moda: le mode passano, ma l'anglomania si riflette nelle scelte di istituzioni come la scuola e l'università, con ripercussioni sull'intera società.

Alla luce di ciò, in un'ottica di salvaguardia nazionale e di difesa identitaria diventa quanto mai prioritaria la conservazione della lingua italiana. Si rende necessaria, come in Francia, una legislazione che tuteli il nostro patrimonio idiomatologico sul piano economico, sociale, culturale, professionale e quant'altro. Non è più ammissibile che si impongano termini stranieri la cui corrispondenza italiana esiste ed è pienamente esaustiva.

Il presente disegno di legge, con l'intento di tutelare il patrimonio linguistico italiano, garantisce l'utilizzo della lingua italiana nella fruizione di beni e di servizi, nell'informazione e nella comunicazione, nelle attività scolastiche e universitarie, nonché nei rapporti di lavoro e nelle strutture organizzative degli enti pubblici e privati.

La disposizione normativa in esame prevede, altresì, l'istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI), concepito come un organismo di ausilio al Governo nazionale, in cui la componente politica e quella culturale e accademica possano confrontarsi nell'ambito delle rispettive competenze. Si tratta di previsioni che rappresentano un argine al dilagare dell'utilizzo di termini stranieri al posto di quelli italiani e uno strumento per rimuovere le barriere linguistiche che limitano la partecipazione dei cittadini italiani alla vita collettiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica che ne promuove l'apprendimento, la diffusione e la valorizzazione, nel rispetto della tutela delle minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione e della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. La Repubblica garantisce l'uso della lingua italiana in tutti i rapporti tra la pubblica amministrazione

e il cittadino, nonché in ogni sede giurisdizionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 111, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Utilizzo della lingua italiana nella fruizione di beni e di servizi)

1. La lingua italiana è obbligatoria per la promozione e la fruizione di beni e di servizi pubblici nel territorio nazionale.
2. Gli enti pubblici e privati sono obbligati a presentare in lingua italiana qualsiasi descrizione, informazione, avvertenza e documentazione relativa ai beni materiali e immateriali prodotti e distribuiti sul territorio nazionale.
3. È vietato l'uso di parole straniere per indicare attività commerciali, prodotti tipici, specialità e aree geografiche di denominazione italiana. La Repubblica promuove con ogni mezzo la tutela delle denominazioni italiane negli Stati esteri.

Art. 3.

(Utilizzo della lingua italiana nell'informazione e nella comunicazione)

1. Ogni tipo e forma di comunicazione o di informazione presente in un luogo pubblico o in un luogo aperto al pubblico, o finanziata con fondi pubblici e destinata alla pubblica utilità, è trasmessa in lingua italiana.
2. Per ogni manifestazione, conferenza e riunione pubblica organizzata nel territorio italiano è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di traduzione e di interpretariato, anche in forma scritta, che garantiscano la perfetta comprensione in lingua italiana dei contenuti dell'evento.

Art. 4.

(Utilizzo della lingua italiana negli enti pubblici e privati)

1. Chiunque ricopre cariche all'interno delle istituzioni italiane, della pubblica amministrazione, di società a maggioranza pubblica e di fondazioni il cui patrimonio è costituito da pubbliche donazioni è tenuto, ferme restando le norme sulla parificazione delle lingue adottate dagli statuti speciali delle regioni autonome e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla conoscenza e alla padronanza della lingua italiana scritta e orale.
2. Le sigle e le denominazioni delle funzioni ricoperte nelle aziende che operano nel territorio nazionale sono in lingua italiana. È ammesso l'uso di sigle e di denominazioni in lingua straniera in assenza di un corrispettivo in lingua italiana.
3. I regolamenti interni delle aziende che operano nel territorio nazionale sono redatti in italiano. Ogni documento che comporti obblighi per il dipendente o disposizioni la cui conoscenza è necessaria a quest'ultimo per l'esecuzione del proprio lavoro deve essere redatto in italiano. I suddetti documenti possono essere accompagnati dalla traduzione in una o più lingue straniere.

Art. 5.

(Utilizzo della lingua italiana nei contratti di lavoro)

1. All'articolo 1346 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Il contratto deve essere stipulato nella lingua italiana. Il contratto è tradotto in lingua straniera qualora una delle parti contraenti sia residente o cittadino in un Paese diverso da quello italiano».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai documenti ricevuti dall'estero o destinati all'estero.

Art. 6.

(Utilizzo della lingua italiana nelle scuole e nelle università)

1. Le offerte formative non specificamente rivolte all'apprendimento delle lingue straniere, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché nelle università pubbliche italiane, sono in lingua

italiana. Eventuali corsi in lingua straniera sono ammessi solo se già previsti in lingua italiana, salvo eccezioni giustificate dalla presenza di studenti stranieri, nell'ambito di progetti formativi specifici, di insegnanti o di ospiti stranieri.

2. Le scuole straniere o specificamente destinate ad accogliere alunni di nazionalità straniera, nonché gli istituti che dispensano un insegnamento a carattere internazionale, non sono sottoposti agli obblighi di cui al comma 1.

Art. 7.

(Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio superiore della lingua italiana.

2. Il Consiglio superiore della lingua italiana sovrintende, nell'ambito degli orientamenti generali definiti dal Governo, alla tutela, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua italiana nel territorio nazionale e all'estero e collabora con le istituzioni pubbliche e private che hanno analoghe finalità.

3. Il Consiglio superiore della lingua italiana:

a) promuove la conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana;

b) promuove l'uso corretto della lingua italiana e della sua pronuncia nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità;

c) promuove l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

d) promuove l'arricchimento della lingua allo scopo primario di mettere a disposizione dei cittadini termini idonei a esprimere tutte le nozioni del mondo contemporaneo, favorendo la presenza della lingua italiana nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e) promuove nell'ambito delle amministrazioni pubbliche forme di espressione linguistica semplici, efficaci e immediatamente comprensibili, al fine di agevolare e di rendere chiara la comunicazione con i cittadini anche attraverso gli strumenti informatici;

f) promuove l'insegnamento della lingua italiana all'estero d'intesa con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

4. Nell'ambito delle competenze indicate nei commi 2 e 3 il Consiglio superiore della lingua italiana formula proposte al Governo, indica le modalità di intervento ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'impiego della lingua italiana.

5. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per i beni e le attività culturali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione e il funzionamento del Consiglio superiore della lingua italiana.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi di cui alla presente legge comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra euro 5.000 ed euro 100.000.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 748
XVIII Legislatura

Tutela e valorizzazione della lingua italiana

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 331 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

[N. 334 \(pom.\)](#)

12 aprile 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 331 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
331ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta il 31 marzo.

Su richiesta del senatore Toninelli, si è convenuto di chiedere alla Presidenza l'assegnazione di un affare sul tema del "Metaverso" e delle sue implicazioni per l'ordinamento giuridico. La richiesta è stata inoltrata e si è in attesa dell'assegnazione.

Si è deciso, inoltre, di procedere, in parallelo, anche alle audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato (Atto n. 915).

Si è concordato, quindi, di esaminare in seconda deliberazione, non appena sarà assegnato, il disegno di legge costituzionale n. 865 (Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità), approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione, senza modifiche. Sono infatti già trascorsi i tre mesi prescritti dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Si è poi convenuto di proseguire nell'esame dei disegni di legge già avviati.

Successivamente si procederà all'esame dei seguenti disegni di legge: su richiesta del Gruppo di Fratelli d'Italia, i disegni di legge nn. 748 (Tutela e valorizzazione della lingua italiana) e 915 (Norme in materia di elezioni degli organi delle Province e delle Città metropolitane, volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale), entrambi a prima firma del senatore Iannone; su richiesta del Gruppo della Lega, i disegni di legge n. 1444 (Istituzione dell'osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di Polizia), d'iniziativa della senatrice Saponara e altri, n. 2281 (Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944), d'iniziativa del senatore Rufa e altri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati tre subemendamenti all'emendamento del relatore 1.100, pubblicati in allegato.

Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala una criticità relativa agli enti iscritti nella sezione ONLUS del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). A seguito di tale iscrizione, infatti, le ONLUS perdono i benefici fiscali previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997 ma, in assenza del parere della Commissione europea sul regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore, non possono accedere a quelli previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017. Chiede quindi al Governo chiarimenti a tale riguardo. Ritiene, infatti, che eventualmente il relatore potrebbe inserire un correttivo con propri emendamenti.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO assicura che, effettuate le opportune verifiche, valuterà i possibili interventi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare il seguito della discussione, considerata anche l'assenza della relatrice Pirovano.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) sollecita una riflessione sull'ipotesi di dare seguito al testo approvato dalla Camera dei deputati o sull'opportunità di apportare alcune modifiche puntuali, senza incidere sull'impianto complessivo.

In ogni caso, essendo assente il relatore, chiede di rinviare il seguito della discussione.

Il **PRESIDENTE** rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Comunica, inoltre, che non sono ancora pervenute le osservazioni della Commissione bilancio.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) precisa che la proposta di parere presenta alcune correzioni meramente formali rispetto al testo anticipato informalmente nella giornata di venerdì 1° aprile. Assicura inoltre la propria disponibilità ad accogliere proposte di integrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14, è stata posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica,

premessi che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

il provvedimento in esame è previsto dal successivo comma 5, il quale prevede che, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo; trattandosi di uno schema di regolamento di delegificazione, il parere delle competenti commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni, è richiesto dallo stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,

si tratta di un regolamento di delegificazione peculiare in quanto avente ad oggetto la sola abrogazione di disposizioni e non anche la determinazione delle norme generali regolatrici della materia: la disposizione di legge che lo autorizza, peraltro, parla impropriamente di "abrogazione di adempimenti" laddove il riferimento è da intendersi all'abolizione di adempimenti, in via principale ma non esclusiva a mezzo di abrogazione di disposizioni;

ciò nondimeno, mentre l'articolo 1 dispone mere abrogazioni, l'articolo 2 contiene modifiche di disposizioni normative per rendere compatibile l'ordinamento con il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), apportando - come si legge nella relazione illustrativa - modifiche puntuali laddove non sia risultato possibile intervenire attraverso abrogazioni;

il contenuto del PIAO è invece oggetto di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato hanno espresso, nei rispettivi pareri, diversi rilievi che evidenziano alcune criticità che è opportuno superare prima dell'emanazione del regolamento, la disposizione di legge cui il provvedimento in esame dà attuazione ha come finalità la semplificazione dei processi, pertanto occorre che siano aboliti tutti gli adempimenti che appaiono non più necessari a seguito dell'introduzione del PIAO,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), occorre disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al "Nucleo della concretezza" e ai correlati adempimenti, introdotte dall'articolo 1 della legge n. 56 del 2019: il testo prevede infatti l'abrogazione del solo comma 2 dell'articolo 60-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha ad oggetto il "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza

delle pubbliche amministrazioni", mentre sopravvivono le disposizioni sulle funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie, peraltro da coordinare con quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. n. 80 del 2021. In subordine, occorre specificare che le disposizioni sui poteri ispettivi del Nucleo della concretezza non si applicano agli enti locali, a tal fine abrogando il comma 5 dell'articolo 60-*bis* e l'articolo 60-*ter* del d.lgs. n. 165 del 2001;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), che sopprime l'ultimo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 169 del TUEL, il quale prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, comma 1, del TUEL) e il Piano della performance (art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG), occorre invece specificare che tali piani sono assorbiti nel PIAO;

3) occorre inoltre disporre l'abrogazione del comma 594, lettera a), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: la materia può infatti essere oggetto del PIAO;

4) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, occorre specificare che la previsione dell'invio del PIAO al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica solo a queste ultime;

5) con riferimento all'articolo 2, comma 3, che modifica il d.lgs. n. 150 del 2009, occorre introdurre una disposizione che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, di quel decreto e al fine di non creare vuoti normativi, preveda che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale si adeguino ai principi materia di PIAO;

6) con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), e in particolare alla modifica all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013, occorre chiarire se il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) è assorbito o meno nel PIAO, anche in considerazione delle diverse scadenze temporali previste per i due documenti: a tal fine, si potrebbe anche intervenire direttamente l'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, che ha istituito il PTPCT, per specificare che questo deve essere definito e trasmesso dalle sole amministrazioni non tenute ad adottare il PIAO anche nella forma semplificata (questa specificazione si rende necessaria anche al fine della pubblicazione dell'uno o dell'altro documento nella sezione Amministrazione trasparente dei rispettivi siti internet istituzionali);

7) in via generale, occorre inserire una clausola che chiarisca gli effetti delle abrogazioni recate dal provvedimento sulle amministrazioni escluse dal PIAO, oppure riformulare le previsioni abrogative, nel senso di prevedere la cessazione dell'efficacia delle disposizioni nei confronti delle amministrazioni ora tenute a redigere il PIAO: in assenza di una espressa previsione in merito, le prime sarebbero infatti esonerate dalla redazione sia del PIAO sia degli altri piani contemplati dalle norme oggetto di abrogazione;

e le seguenti osservazioni:

a) in via generale, e a integrazione di quanto rilevato nelle condizioni, è opportuno estendere, già in questo provvedimento, il perimetro dell'abolizione degli adempimenti e delle correlate abrogazioni di norme al massimo grado consentito dall'introduzione del PIAO;

b) sempre in via generale, in considerazione della "costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi" sottesa all'introduzione del PIAO, occorrerebbe prevedere fin d'ora, anche sulla base della prima applicazione delle nuove disposizioni, successivi e progressivi interventi abrogativi, introducendo a tal fine un meccanismo di monitoraggio,

c) con riferimento al Piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, è opportuno introdurre una norma di chiusura per chiarire che, per le amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti a tale Piano sono da intendersi come riferimenti alla corrispondente sezione del

nuovo strumento;

- d) con riferimento al Piano dei fabbisogni, previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, che confluisce nel PIAO, sarebbe opportuno adattarne i contenuti alle mutate esigenze, tenuto conto delle necessità che derivano dall'attuazione del PNRR;
- e) si rende opportuno introdurre disposizioni specifiche volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di regolamento con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca in ragione della loro specificità e peculiare autonomia, con particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca oggi regolati ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218;
- f) sarebbe opportuno prevedere, nel primo provvedimento utile, una proroga del termine per la prima adozione del PIAO.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. [1650](#)

Art. 1

1.100/1

[Binetti](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole da: «sostituire il capoverso 5-ter con il seguente», fino alla fine, con le seguenti:

«al capoverso "5-ter", apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale»;

b) alla lettera f) sostituire le parole: «dell'artigianato artistico locale», con le seguenti: «dell'artigianato locale, ivi compreso quello artistico».

1.100/2

[Malan](#)

All'emendamento 1.100, al capoverso «5-ter», dopo la parola «territorio», inserire le seguenti: «e nel rispetto della normativa specifica di ciascuna attività»

1.100/3

[Binetti](#)

All'emendamento 1.100, al capoverso «5-ter», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale.»

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334 (pom.) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2022
334ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e per l'interno Sibilìa.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nel quale si è convenuto, con riferimento all'Affare assegnato n. 1144 sul Metaverso, di fissare per le ore 12 di martedì 19 aprile il termine per l'indicazione dei soggetti da audire, che saranno convocati secondo una ripartizione per categorie di argomenti.

Comunica che il Gruppo FdI ha chiesto di iniziare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [2508](#) (Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'articolo 138 della Costituzione), d'iniziativa del senatore La Russa e altri, in luogo del disegno di legge n. [748](#) (Tutela e valorizzazione della lingua italiana), d'iniziativa del senatore Iannone e altri, precedentemente indicato come prioritario.

Avverte altresì che il Gruppo M5S ha chiesto di proseguire l'esame del disegno di legge n. [862](#) (Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali), d'iniziativa della senatrice Gaudiano e altri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(865-B\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il

superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e in prima deliberazione, senza modificazioni, dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, che introduce nel testo della Costituzione il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità. Rammenta che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 3 novembre 2021 e dalla Camera lo scorso 30 marzo.

Segnala che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza qualificata per l'approvazione.

Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricorda che il testo è stato definito dalla Commissione affari costituzionali a partire da una proposta d'iniziativa popolare e che è stato svolto, a partire dal mese di maggio del 2020, un articolato ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto, tra gli altri, costituzionalisti, rappresentanti di enti territoriali insulari ed esponenti di numerose associazioni e comitati.

Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone dunque di un unico articolo che modifica l'articolo 119 della Costituzione, prevedendo che la Repubblica riconosca le peculiarità delle isole e promuova le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce all'unanimità al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 865-B.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S) chiede alla Presidenza di sollecitare la Commissione bilancio affinché si pronunci in tempi brevi.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà interprete dell'esigenza rappresentata dal relatore. Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2410) RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza fissata per le ore 12 di giovedì 7 aprile, sono stati presentati 17 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) precisa di aver presentato alcune proposte di modifica all'articolo 1, con l'intento, già enunciato nel corso del dibattito, di caratterizzare meglio l'oggetto della commemorazione, evitando di circoscriverlo eccessivamente. Secondo il testo all'esame, infatti, sarebbero ricordati solo gli immigrati vittime sia di odio razziale sia di sfruttamento sul lavoro. L'emendamento 9, invece, propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, ove si stabilisce che, in occasione della Giornata nazionale, sia osservato un minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati. Ritiene che da tale disposizione possano sorgere problemi soprattutto per gli uffici pubblici, ad esempio sul piano disciplinare, nel caso in cui non vi si desse corso.

Con gli emendamenti 2.1 e 3.1 si propone di sopprimere, rispettivamente, gli articoli 2 e 3, in quanto pleonastici, dal momento che già adesso è possibile per le istituzioni pubbliche e quelle scolastiche organizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, cerimonie, iniziative e momenti di ricordo.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che anche gli emendamenti del Gruppo della Lega mirano essenzialmente ad ampliare l'ambito del disegno di legge, in modo da non escludere dalla commemorazione quelle persone che non abbiano tutti e tre i requisiti indicati: essere immigrati, vittime dell'odio razziale e sfruttati sul posto di lavoro.

Se si volesse mantenere invece questa impostazione, ritiene necessario precisare quanto meno che gli immigrati siano "regolari", come si propone con l'emendamento 1.6.

A proposito del minuto di silenzio, per evitare i rischi prefigurati dal senatore Malan, con l'emendamento 1.10 propone di circoscrivere la disposizione alle sedute assembleari degli organi elettivi previste per il giorno della commemorazione.

Infine, piuttosto che sopprimere gli articoli 2 e 3, ritiene preferibile modificare l'articolo 4, nel senso di prevedere con l'emendamento 4.1 una mera facoltà - e non un obbligo - per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di assicurare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione.

Terminata la fase di illustrazione, si apre un dibattito.

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea che l'obiettivo del disegno di legge è proprio quello di commemorare gli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro.

Il senatore **RUOTOLO** (*Misto-LeU-Eco*) concorda con la considerazione del senatore Bressa. Ricorda che l'iniziativa legislativa prende spunto dalla strage avvenuta il 18 settembre 2008, a Castel Volturno, nella quale morirono sette persone, tra cui sei immigrati africani. Tuttavia, la commemorazione potrà essere declinata in modo differente, a seconda dei tanti episodi di violenza aggravata dall'odio razziale, come l'omicidio avvenuto a Colferro di Willy Duarte, nato in Italia. Purtroppo gli episodi si ripetono in tutto il Paese e per questo si tenta di intervenire a livello educativo, nelle scuole.

La relatrice **ROJC** (*PD*), nel concordare con il senatore Ruotolo, si dichiara disponibile al confronto

nell'ambito di un Comitato ristretto, purché non si snaturi il principio ispiratore del disegno di legge, che ha soprattutto un significato etico.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto, dal momento che anche in passato in quella sede si è riusciti a individuare un orientamento condiviso, sia pure partendo da posizioni molto differenti. Ritiene pertanto possibile trovare un'intesa, senza perdere di vista la finalità del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta della relatrice, comunica che è istituito un Comitato ristretto.

I senatori [ROJC](#) (*PD*), [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [MANTOVANI](#) (*M5S*), [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [MALAN](#) (*FdI*) comunicano che rappresenteranno i rispettivi Gruppi nel Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), relatore, riferisce sul Documento di economia e finanza 2022 che, insieme all'annessa Relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Si evince uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, dal cui computo sono escluse le misure considerabili una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

In termini, invece, di indebitamento netto complessivo, il Documento in esame conferma i valori previsti dal precedente quadro programmatico, definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2021 e dal Documento programmatico di bilancio per il 2022. La conferma di questi ultimi valori determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto il quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati e ora oggetto di conferma.

In merito all'impiego di tali margini - pari a 0,5 punti percentuali di PIL per l'anno in corso, a 0,2 punti per il 2023 e a 0,1 punto per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - il DEF e l'annessa Relazione indicano che, con un decreto-legge di prossima emanazione, saranno adottate misure per: ripristinare le dotazioni di alcuni fondi; disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; assicurare la necessaria liquidità alle imprese e sostenere quelle più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia, anche rifinanziando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici rispetto alla dinamica impreveduta dei costi dell'energia e delle materie prime, al fine di continuare a sostenere sia la risposta del sistema sanitario alle attuali emergenze sia i settori maggiormente colpiti dalle stesse.

Nel nuovo scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 3,1 per cento quest'anno per poi scendere al 2,4 per cento nel 2023, all'1,8 per cento nel 2024 e all'1,5 per cento nel 2025, mentre il precedente quadro programmatico prevedeva un incremento pari al 4,7 per cento nell'anno in corso, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024.

La previsione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL si attesta al 5,6 per cento per l'anno in corso, al 3,9 per cento per il 2023, al 3,3 per cento per il 2024 e al 2,8 per cento per il 2025, con conferma dei valori del precedente quadro programmatico, fino al 2024.

Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro prevede un tasso pari al 5,9 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023, al 4 per cento per il 2024 e al 3,6 per cento per il 2025, mentre nel Documento programmatico di bilancio per il 2022 si prevedeva un valore pari al 5,4 per cento per l'anno in corso, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024.

È previsto inoltre un tasso di disoccupazione pari all'8,6 per cento per l'anno in corso, all'8,1 per cento per il 2023, all'8 per cento per il 2024 e al 7,9 per cento per il 2025. Il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva invece un tasso di disoccupazione pari al 9,1 per cento per l'anno in corso, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024.

Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2022 al 147 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 145,2 per cento nel 2023, al 143,4 per cento nel 2024 e al 141,4 nel 2025.

Il Documento si compone di tre sezioni: Programma di stabilità dell'Italia, Analisi e tendenze della finanza pubblica e Programma nazionale di riforma, cui si aggiunge un annesso recante la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (OMT).

Nella sezione I, tra le misure previste nell'ambito della manovra di finanza 2022, si segnalano, per i profili di competenza della 1ª Commissione, le risorse previste per il conseguimento della parità di genere e le misure a favore degli enti territoriali: la riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'assegnazione di risorse per il risanamento dei Comuni che presentano deficit strutturali imputabili a caratteristiche socio-economiche o di quelli con meno di 5.000 abitanti che si trovino in difficoltà economiche; l'attribuzione di contributi ai Comuni sedi di Città metropolitane con disavanzo pro capite superiore a 700 euro. A questi interventi si aggiungono il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, i contributi per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province e Città metropolitane, le risorse per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, per il sostegno dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome e per lo sviluppo dei servizi sociali per le Regioni Sicilia e Sardegna.

Sempre per i profili di competenza della Commissione, nell'ambito della sezione III, si segnalano le riforme che riguardano la pubblica amministrazione. Innanzitutto si intende migliorare i meccanismi di accesso e le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale del personale. In secondo luogo, il Governo si è impegnato a semplificare norme e procedure per facilitare gli investimenti previsti dal PNRR, oltre che a valorizzare alcune buone pratiche e innovazioni normative di successo. Inoltre, il Governo intende investire su qualificazione e riqualificazione delle risorse umane nonché sulla digitalizzazione quale strumento trasversale per realizzare pienamente le riforme previste. Molte misure previste nel PNRR e relative alla pubblica amministrazione sono state già avviate nel 2021, in particolare la riforma del pubblico impiego e la revisione dei meccanismi di accesso e reclutamento. In attuazione della riforma dei meccanismi di selezione del personale, da novembre scorso è attivo il nuovo portale di reclutamento 'inPA' per la mappatura delle opportunità di lavoro e sono state avviate le procedure per il reclutamento di 2.800 funzionari per il Mezzogiorno e di 1.000 esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nell'attuazione del PNRR. È stato disposto anche un ampliamento delle facoltà di assunzione per i Comuni, che per realizzare gli interventi del PNRR possono assumere personale in possesso di specifiche professionalità. In questo ambito si concentreranno anche gli investimenti per la formazione dei dipendenti pubblici. Per quanto riguarda la revisione dei meccanismi di accesso e reclutamento, nel 2021 sono entrati in vigore i relativi decreti e il processo verrà completato nel primo semestre 2022, quando saranno adottati i provvedimenti attuativi necessari, verranno sviluppate e implementate sul portale InPA ulteriori funzionalità e si concluderà l'intervento di riordino del sistema di classificazione professionale.

Anche le misure necessarie al rafforzamento della macchina amministrativa e alla semplificazione per la gestione del PNRR sono state adottate nel 2021, con la definizione della struttura di governance del PNRR, l'introduzione di un sistema di archiviazione per audit e controlli per monitorare l'attuazione

del Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza e la semplificazione di alcune procedure direttamente collegate all'attuazione del piano. Inoltre, è in corso la definizione delle modalità attuative della riforma per la semplificazione e la standardizzazione delle procedure nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione ed è stata avviata la mappatura dei procedimenti e delle attività coinvolti nel processo. Entro la prima metà del 2022 è prevista la creazione di un portale in cui pubblicare i dati relativi alla durata delle procedure per tutte le amministrazioni.

Ricorda che alla transizione digitale è destinata la parte più corposa delle risorse totali del PNRR, secondo due linee principali di intervento: infrastrutture e connettività a banda ultra-larga, da una parte, e trasformazione della pubblica amministrazione in chiave digitale, dall'altra.

Tra le azioni già intraprese e in corso di attuazione nel 2022 rientrano: l'approvazione del progetto di fattibilità per la realizzazione e la gestione della infrastruttura cloud della PA, il Polo strategico nazionale (PSN), l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e l'individuazione dei programmi per la sperimentazione del Servizio civile digitale. L'AgID inoltre ha adottato le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

Nell'ambito delle politiche per la parità di genere, oltre alle iniziative volte a incrementare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, è in corso la definizione di un "Sistema nazionale di certificazione della parità di genere" che accompagni e incentivi le imprese a adottare iniziative adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche. Va infine segnalato il recente inserimento, nell'ambito delle procedure per la stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal Piano complementare, di disposizioni relative all'introduzione, nei bandi di gara, di criteri orientati verso gli obiettivi di parità di genere come requisiti necessari e premiali delle offerte. Sempre in tema di pari opportunità, si segnala la presentazione nel corso del 2021 della prima Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e il nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, oltre all'istituzione, con la legge di bilancio per il 2022, di una cabina di regia interistituzionale contro la violenza sessuale e di genere e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

Con riguardo alle politiche giovanili, si segnala l'istituzione del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo presso il Ministero dell'istruzione e le risorse destinate al Servizio civile universale.

Seguono poi le politiche per l'inclusione dei cittadini migranti o con background migratorio che si inseriscono nella cornice europea del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo e del Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, e con l'asse strategico "Inclusione sociale" e la Missione 5 "Coesione e inclusione" del PNRR. In particolare, il Governo proseguirà l'impegno contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei migranti e accompagnerà l'accesso alle politiche attive del lavoro, l'inserimento socio-lavorativo e l'autonomia di migranti particolarmente vulnerabili, come richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, di sfruttamento o di violenza di genere. Sono previste azioni per favorire la partecipazione e l'inclusione socio-lavorativa delle donne migranti, vittime di una doppia penalizzazione per genere e status.

A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della 1ª Commissione:

- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione",

- Revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

L'annesso al Documento contiene la Relazione del Governo al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo e con la quale si chiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio periodo.

Si ricorda che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica, definito con la Nota di aggiornamento al DEF 2021 del 29 settembre scorso, prevedeva una progressiva riduzione

dell'indebitamento netto dal 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023 e al 3,3 per cento nel 2024.

Concludendo, alla luce di quanto sopra, propone di esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'affermazione sull'ampliamento delle facoltà di assunzione per i Comuni, in quanto tale misura, a quanto le consta, non sarebbe ancora stata implementata, tanto che i Comuni si trovano in gravi difficoltà, anche per la mancata emanazione dei decreti attuativi per l'assunzione di personale per gli uffici tecnici.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, ritiene che si potrebbe formulare una sollecitazione al Governo affinché verifichi la effettiva attuazione delle misure indicate nella relazione al Documento.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva che si potrebbe cogliere l'occasione per una verifica sul reclutamento di personale nel complesso, considerato che anche il portale InPA presenta problemi di funzionamento.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), nel concordare con la senatrice De Petris, sottolinea che il portale InPA non risponde affatto alle attese, quindi sarebbe opportuno un confronto con il Ministero per la pubblica amministrazione sulle scelte effettuate.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea l'esigenza di scindere l'espressione del parere alla Commissione bilancio dall'approfondimento sulla questione dell'attuazione del PNRR in merito al reclutamento di personale, per la quale si potrebbe procedere all'audizione dei Ministri competenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva un'ulteriore criticità nel passaggio, a pagina 75 della Sezione III, relativo alla vulnerabilità dei richiedenti asilo. Sottolinea che tale condizione non discende automaticamente dallo status di richiedente asilo. Ritiene opportuno, pertanto, un approfondimento, prima di votare la proposta di parere.

Il sottosegretario SIBILIA precisa che la vulnerabilità è riconosciuta dalle commissioni territoriali, dopo l'apposito colloquio.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la relazione riporta testualmente il Documento del Governo. Si potrebbe tutt'al più integrare la proposta di parere favorevole con alcune osservazioni - che invita a formulare per la seduta già convocata per le ore 10 di domani, mercoledì 13 aprile - al fine di chiedere al Governo un chiarimento sulle criticità evidenziate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2410](#)

G/2410/1/1

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Corbetta](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro" (AS 2410);

premessi che:

lo Stato italiano ha varato nel 2020 con il cd. 'Decreto Rilancio' un programma di regolarizzazione delle persone migranti irregolari con il duplice obiettivo di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari. In particolare, il programma prevedeva due procedure amministrative per consentire ai migranti senza documenti di regolarizzare la propria posizione. Nella prima ipotesi, limitata ai settori agricolo (compreso l'allevamento e la pesca), di assistenza alla persona e al lavoro domestico, l'istanza doveva essere presentata dal datore di lavoro per rapporti già esistenti ma non regolarizzati o per nuovi contratti in questi settori, a patto che i cittadini stranieri potessero dimostrare di essere in Italia da prima dell'8 marzo 2020. Nella seconda ipotesi, invece, si consentiva alle persone senza documenti di richiedere un permesso di soggiorno di sei mesi per attesa occupazione, purché fossero titolari di un permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo, e potessero dimostrare di aver già lavorato nel settore agricolo o di assistenza alla persona o domestico prima di quella data;

secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno, sono pervenute 207.542 richieste di regolarizzazione dai datori di lavoro, l'85% delle quali per il lavoro domestico e servizi di assistenza alla persona e solo il 15% per l'agricoltura. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è stato richiesto da 12.986 persone;

considerato che:

a seguito della conclusione del programma di regolarizzazione sono emerse una serie di criticità riportate anche da Human Rights Watch in un articolo del 18 dicembre 2020 dal titolo: 'Italia: i difetti delle procedure di regolarizzazione dei migranti', tra cui si segnala in particolare il ristretto campo di applicazione degli aventi diritto al programma;

le condizioni di sfruttamento sul lavoro sono anche alimentate dall'esistenza di un mercato illegale del lavoro che danneggia in primis la dignità della persona e, in seconda battuta, lo Stato e le sue articolazioni. Secondo i dati dell'ISMU, a seguito delle richieste delle persone che hanno aderito alla regolarizzazione, vi sarebbe ancora la presenza di 200.000 - 250.000 persone irregolari sul territorio nazionale;

valutato che:

se, da un lato, è formativo allenare la memoria attraverso l'istituzione di giornate nazionali in ricordo degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, dall'altro, lo Stato deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona anche attraverso l'adozione di politiche preventive che favoriscano il lavoro regolare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo permanente di regolarizzazione su base individuale a fronte di un contratto di lavoro, al duplice fine di garantire la giusta tutela dei diritti fondamentali della persona e così favorire anche l'emersione di rapporti di lavoro irregolari.

Art. 1

1.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime di sfruttamento sul lavoro, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che nel nostro Paese sono rimaste vittime delle condizioni di inumano sfruttamento sul lavoro.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime di sfruttamento sul lavoro.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime di sfruttamento sul lavoro);*

b) *all'articolo 2, sostituire le parole: «gli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro» con le seguenti: «le vittime di sfruttamento sul lavoro»;*

c) *all'articolo 3, sostituire le parole: «il contrasto all'odio razziale e allo sfruttamento del lavoro degli immigrati» con le seguenti: «il contrasto allo sfruttamento del lavoro».*

d) *al titolo, sostituire le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro» con le seguenti: «delle vittime di sfruttamento sul lavoro».*

1.2

[Malan](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello», con le seguenti: «per l'informazione sullo».

1.3

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *all'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole: «degli immigrati vittime», con le seguenti: «delle vittime» e sopprimere le parole: «immigrate nel nostro Paese e»;*

- *all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «agli immigrati vittime», con le seguenti: «alle vittime»;*

- *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «agli immigrati vittime», con le seguenti: «alle vittime»;*

- *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «degli immigrati».*

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «degli immigrati vittime», con le seguenti: «delle vittime».

1.4

[Malan](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro», con le seguenti: «delle vittime dell'odio razziale».

1.5

[Malan](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e», con le seguenti: «delle vittime dello».

1.6

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, comma 1, sostituire la parola: «immigrate», con le seguenti: «immigrate regolari»;*

- *all'articolo 2, comma 1 sostituire la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari»;*

- *all'articolo 3, comma 1 sostituire la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari»;*

- *al titolo del disegno di legge, sostituire la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari»;*

1.7

[Malan](#)

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro».

1.8

[Malan](#)

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «e dello sfruttamento sul lavoro».

1.9

[Malan](#)

Sopprimere il comma 2.

1.10

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «in tutti i luoghi pubblici e privati», con le seguenti: «nelle sedute assembleari degli organi elettivi previste per quel giorno».

Art. 2

2.1

[Malan](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ricordo, volti a commemorare gli immigrati», con la seguente: «riflessione e approfondimento sulla legislazione del lavoro, commemorando i lavoratori»

Art. 3

3.1

[Malan](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o nel primo giorno utile dopo l'inizio dell'anno scolastico», con le seguenti: «o nel lunedì immediatamente successivo nel caso il 18 settembre fosse prevista una chiusura scolastica».

3.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Corbetta](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è facoltà delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovere, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, seminari e incontri, ovvero percorsi formativi e iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione che prevedano la presenza di vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro che possano rappresentare una testimonianza diretta di eventi legati alla lesione dei diritti fondamentali della persona.»

Art. 4

4.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «assicura», con le seguenti: «può riservare».

4.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in particolare prevedendo trasmissioni dedicate

al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza.»

